

N. 355

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

Istituzione del corso di laurea in servizio sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Dal primo dopo-guerra lavorano in Italia gli assistenti sociali, dei quali dopo cinquanta anni si è finalmente riconosciuta la professione con la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale».

La prima iscrizione agli albi ha consentito un censimento di tali professionisti: hanno chiesto l'iscrizione circa 20.000 assistenti sociali, un numero nettamente inferiore alle reali necessità di un Paese in cui il rapido sviluppo e la crescente complicazione della società, si accompagna e si confronta con sacche di povertà materiale e soprattutto culturale, con i processi di pauperizzazione e di marginalizzazione di crescenti fasce di popolazione espulse dai processi produttivi.

La cultura del servizio sociale professionale ha consentito il passaggio da un vecchio concetto di beneficenza, che si legava indissolubilmente alle clientele, ad un concetto di assistenza in cui l'aiuto alle persone e al gruppo sociale in difficoltà si lega ad un progetto di recupero sociale e alla restituzione della dignità di cittadino. Malgrado l'apporto culturale, il rinnovamento dei servizi sociali, la professione non ha mai goduto di protezione e privilegi: può contare fino ad oggi esclusivamente su se stessa per affermarsi anche rispetto al chiuso mondo

accademico, dove chi esplica un'attività diretta e concreta spesso non trova sufficiente appoggio nè riconoscimento della sua peculiare cultura.

Così il diploma universitario in servizio sociale recentemente istituito di fatto ratifica l'esistente: il diploma universitario triennale in servizio sociale.

La trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario (laurea *brevis* ai sensi della tabella XLIV del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652), offre una soluzione assolutamente riduttiva rispetto ai contenuti e ai fini della professione (legge 23 marzo 1993, n. 84).

È necessario che si articoli il corso di studi in diploma universitario triennale e successivo diploma di laurea biennale. I contenuti e le modalità del corso di studi sono definiti dal disegno di legge che, riproducendo nel testo quello che in uno con il sen. Giovanni Fabris fu presentato già nella passata legislatura (cfr. atto Senato 1603) si riformula ora, con la finalità di formare un operatore sociale in grado di governare anche sistemi complessi di servizi con competenza professionale tenendo fede ai principi e ai valori della professione, sostanziali in democrazia e saldamente ancorati ai valori della solidarietà e del rispetto dei diritti dei cittadini anche in situazioni di difficoltà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del corso di laurea in servizio sociale)

1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, è aggiunto il corso di laurea in servizio sociale.

2. La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652 del 1938, è integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, magistero possono rilasciare il diploma di laurea in servizio sociale.

Art. 2.

(Accesso, articolazione, durata e ordinamento didattico del corso di laurea in servizio sociale)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, è inserita nel citato regio decreto n. 1652 del 1938, la tabella relativa al corso di laurea in servizio sociale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) il corso di laurea ha durata quinquennale e si articola in un triennio, ordinato nei modi di cui alla tabella XLIV, allegata al citato regio decreto n. 1652 del 1938, propedeutico ad un successivo biennio di studi;

b) il biennio di cui alla lettera a) è articolato in almeno tre indirizzi, tra i quali uno giuridico, uno manageriale ed uno relazionale;

c) per tutti gli indirizzi è obbligatorio lo studio della lingua inglese o francese. I piani di studio fanno inoltre riferimento alle seguenti aree disciplinari:

1) area professionale, con insegnamenti obbligatori di *marketing* e *management* sociale, e insegnamenti facoltativi di legislazione sociale nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione europea;

2) area giuridica, con insegnamenti obbligatori di scienze dell'amministrazione, e insegnamenti facoltativi di diritto comunitario, di diritto e procedura penale, di diritto penitenziario e di diritto internazionale;

3) area sociologica, con insegnamenti obbligatori di teoria e metodi della pianificazione sociale, e insegnamenti facoltativi di sistemi sociali comparati;

4) area politologica, con insegnamenti obbligatori di politiche sociali comparate;

5) area economica, con insegnamenti obbligatori di amministrazione del personale, e insegnamenti facoltativi di tecnica della programmazione, amministrativa e finanziaria;

6) area psicologica, con insegnamenti obbligatori di psicologia dei gruppi;

7) area sanitaria, con insegnamenti obbligatori di programmazione sanitaria e valutazione della qualità dei servizi, nonché di politiche e sistemi sanitari, e con insegnamenti facoltativi di medicina sociale e di integrazione e coordinamento tra servizi sociali e servizi sanitari;

8) area informatica con insegnamenti obbligatori di informatica di base;

9) area filosofica con insegnamenti obbligatori di epistemologia delle scienze sociali, di etica e deontologia, nonché di filosofia morale, e con insegnamenti facoltativi di epistemologia sociale, di psichiatria sociale e di comunità.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.